Repertorio n. 139.201 Raccolta n. 34.909

VERBALE DI ASSEMBLEA

REGISTRATO
a Novara
IL 29 luglio 2020
AL N. 8501
Serie 1T
€ 0,00

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventitre luglio duemilaventi, in Borgomanero presso l'Aula Magna dell'Ospedale Ss. Trinità, sito al viale Zoppis n. 10, alle ore diciotto e minuti cinquantacinque.

23/07/2020 ore 18.55

Innanzi a me Dott. ERRICO ALFANI Notaio iscritto presso il Ruolo dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, residente in Borgomanero con studio ivi alla via De Amicis n. 3,

è presente il Dottor

- CUSINATO STEFANO, nato a Domodossola il giorno 13 agosto 1963 e residente in Orta San Giulio alla via Circonvallazione n. 11, che si costituisce ed agisce al presente atto nella sua qualità di Presidente della Associazione di Promozione sociale:

"ASSOCIAZIONE PRONEFROPATICI FIORENZO ALLIATA",

con sede in Borgomanero alla via San Giovanni n. 7, ove per la carica il predetto domicilia, associazione avente codice fiscale e Partita Iva 01227470034, iscritta al Registro delle Organizzazioni di volontariato della Regione Piemonte al n. 231/d.028.1

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di fungere da segretario e

di redigere il presente Verbale di Assemblea, riunitasi in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

parte ordinaria

1. Ratifica delle dimissioni dei componenti del consiglio direttivo;

2. nomina del nuovo Consiglio Direttivo;

3. varie ed eventuali;

parte straordinaria

1. approvazione delle modifiche statutarie già introdotte con atto a rogito Notaio Alfani di Borgomanero in data 27 giugno 2019 e delle successive indicazioni pervenute dalla Direzione della Giunta Regionale - Regione Piemonte - Settore Persone Giuridiche;

2. Richiesta di iscrizione al Registro Regionale degli Enti con Personalità Giuridica;

3. Richiesta di cancellazione dell'Associazione dal Registro delle ODV e contestuale richiesta di iscrizione dell'Associazione nel Registro delle APS per l'avvenuta trasformazione dell'associazione stessa;

4. varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi di statuto il costituito il quale accerta, constata e fa constare

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con

avviso inviato ai soci mediante lettera raccomandata consegnata a mano contenente l'indicazione di questo giorno, luogo ed ora e l'elenco delle materie da trattare ed altresì affisso nella bacheca dell'Associazione, presso la sede sociale della stessa alla via San Giovanni n. 7;

- che su un totale di n. 47 associati ne sono presenti n. 46 di cui 25 personalmente e 21 giusta giusta deleghe che vengono ritirate dal presidente per essere conservate agli atti dell'Associazione, il tutto come risulta da separato elenco sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e conservato agli atti dell'Associazione e che verrà trascritto insieme al presente verbale nel libro delle adunanze delle Assemblee;

b) - che del Consiglio Direttivo (dimissionario) oltre al Presidente sono presenti i Consiglieri signori Cavagnino Augusto, Rossi Mario, Poletti Maria Andreina, Ragazzoni Elena e Zanetta Rosa.

Il Presidente verificata, dunque, la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti dichiara regolarmente costituita la presente assemblea ed atta a validamente deliberare sull'ordine del giorno del quale si inizia la trattazione.

Aperta la fase di discussione, il Presidente informa gli associati che in data 2 luglio 2020 mediante comunicazione telematica a mezzo posta certificata, Prot. n. 00020164/2020, la Regione Piemonte ha sospeso il procedimento di iscrizione

dell'Associazione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche.

In particolare i competenti uffici regionali, nell'esaminare la documentazione trasmessa, hanno segnalato la necessità di procedere ad una nuova nomina delle cariche sociali nel rispetto delle modalità stabilite con l'originario atto di costituzione dell'associazione a rogito Notaio Polito di Borgomanero in data 11 novembre 1987, Rep. 18916, registrato a Borgomanero il giorno 17 novembre 1987 al n. 1369.

In particolare la Regione ha osservato che l'organo amministrativo in carica e le altre cariche sociali nominate con deliberazione del 12 luglio 2016 non vennero elette in conformità a quanto previsto dagli artt. 12 e 15 dello Statuto all'epoca vigente e, in particolare, che l'elezione dell'organo amministrativo fu approvata dal Consiglio Direttivo su proposta del Segretario e non dall'Assemblea dell'Associazione.

Al fine di regolarizzare l'attuale elezione degli organi associativi e onde poter procedere all'iter di iscrizione, la stessa ha pertanto richiesto di nominare nuovamente le cariche sociali anche nel rispetto dei criteri stabiliti dallo Statuto del 1987, previe dimissioni dell'attuale Consiglio Direttivo.

A tal proposito egli rende noto ai presenti che il Consiglio al fine di adeguarsi alle richieste dell'Ufficio Regionale ha presentato le proprie dimissioni che per quanto occorrer possa vengono oggi confermate.

A tal proposito il Presidente informa l'Assemblea che anche i consiglieri oggi assenti Chiesa Luciano e Zeffiretti Elda hanno già presentato le dimissioni come da comunicazione già acquisita agli atti sociali.

Passando poi alla trattazione della parte straordinaria il Presidente evidenzia che la Regione ha inoltre suggerito di adottare alcune modifiche dello statuto approvato con verbale a mio rogito in data 27 giugno 2019 Rep. 137.731/34.016, registrato a Novara in data 8 luglio 2019 al n. 8951 Serie 1T, al fine di meglio adeguarlo alle vigenti prescrizioni di legge.

Dette modifiche riguardano in particolare:

- la delimitazione delle attività proprie dell'Associazione nell'ambito della Regione di cui agli artt. 2 e 3 dello statuto;

- la modifica dell'art. 4 con eliminazione della categoria dei soci sostenitori e dei soci onorari;

- la modifica degli artt. 11 e 12 relativi alla prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di comunicazione;

- la modifica dell'art. 14 lett g), relativo all'opponibilità ai terzi delle limitazioni del potere di rappresentanza;

- la modifica dell'art. 19) relativo alla nomina del vice - presidente;

- la modifica dell'art. 29 relativo allo scioglimento dell'associazione.

A questo punto il Presidente da' lettura all'Assemblea del

nuovo testo dei sopra richiamati articoli e mi consegna copia del testo integrale dello Statuto contenente le modifiche proposte, testo che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** affinchè abbia a formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa del costituito che dichiara di averne piena ed integrale conoscenza.

Il presidente passa poi ad illustrare le problematiche relative alle pratiche necessarie all'acquisto della personalità giuridica dell'ente e alla conseguente iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, rammentando all'assemblea che, e' necessario procedere alla nomina del Consiglio Direttivo, funzionale all'iscrizione nel detto Registro.

Inoltre in merito alla richiesta di cancellazione dal registro delle organizzazioni di volontariato, egli rammenta che tale cancellazione è necessaria al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro delle Associazioni di promozione sociale, in conformità alle modifiche statutarie approvate dall'assemblea.

Esaurita la discussione sui punti posti all'ordine del giorno egli invita pertanto l'assemblea innanzitutto a procedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo ed in secondo luogo alla approvazione delle modifiche statutarie proposte.

L'assemblea, dunque, con voto unanime espresso per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dallo stesso presidente, all'unanimità

delibera

a) – di accettare e ratificare le dimissioni presentate dai componenti dell'attuale Consiglio Direttivo;

b) – di nominare quali membri del nuovo Consiglio Direttivo, il cui mandato avrà la durata di anni 3 (tre), i signori:

– Cusinato prof. Stefano nato a Domodossola il 13.08.1963 e residente in Orta San Giulio, Via Circonvallazione 11, C.f. CSNSFN63M13D332T, anche nella sua qualifica di medico – Direttore della Nefrologia ora ASL– NO già ASL 13 ed ex USL 54, Consigliere dell'Associazione con la qualifica di **Presidente dell'Associazione;**

– Ettore Camporini nato a Cureggio il 28.05.1964 e residente in Cureggio, Via Rossini 3, C.f. CMPTTR64E28D216N, anche nella sua qualifica di paramedico, Consigliere dell'Associazione con la qualifica di **Vice –Presidente dell'Associazione;**

– Mario Rossi nato a Carrù il 6.05.1946 e residente in Borgomanero Via C.A. Molli 40, C.f. RSSMRA46E06B841R, anche nella sua qualifica di socio fondatore, Consigliere dell'Associazione con la qualifica di **Segretario/Tesoriere dell'Associazione;**

– Andreina Maria Poletti nata a Novara il 18.03.1966 e residente in Momo, Piazza Umberto 15, C.f. PLTMND66C58F952T, *anche nella sua qualifica di paramedico*, con la qualifica di **Consigliere dell'Associazione;**

– Ragazzoni dott.ssa Elena nata a Novara il 4.07.1961 e residente in Oleggio Via Gaggiolo 47, C.f. RGZLNE61L44F952L, anche

nella sua qualifica di medico, con la qualifica di **Consigliere dell'Associazione;**

- Zanetta Rosa nata a Borgomanero il 20.06.1946 e residente in Borgomanero Via Monte Rosa 5, C.f. ZNTRSO46H60B019A, anche nella sua qualifica di parente di pazienti, **Consigliere dell'Associazione;**

- Zeffiretti Elda nata a San Maurizio d'Opaglio il 24.10.1951 e residente in San Maurizio D'Opaglio Via Sazza 29, C.f. ZFFLDE51R64I025U, anche nella sua qualifica di ex- paziente, **Consigliere dell'Associazione ;**

precisando che l'incarico loro conferito e' a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'ambito delle attività di cui al mandato e preventivamente deliberate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

I Consiglieri presenti dichiarano di accettare il mandato loro conferito.

L'Assemblea sempre all'unanimita' delibera altresi'

- di approvare le modifiche statutarie proposte e, così, il nuovo statuto sociale così come proposto dal presidente;

- di dare mandato al presidente di procedere al perfezionamento dell'iter burocratico necessario ai fini dell'iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito ai sensi del DPR 361/2000 nonchè di fare quanto necessario per la cancellazione dell'Associazione dal Registro delle ODV e contestuale richiesta di iscrizione della stessa

nel Registro delle APS in seguito all' approvazione delle modifiche;

- di dare mandato al presidente di fare quanto comunque opportuno o necessario al fine dell'attuazione delle odierne delibere.

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore diciannove e minuti venti.

Il costituito mi dispensa, infine, dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne piena ed integrale conoscenza.

Il presente atto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 è esente da imposte di registro e bollo.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno su tre fogli per nove facciate per intero e quanto fin qui della presente decima è stato da me letto al costituito che lo approva e con me Notaio sottoscrive alle ore 19 (diciannove) e minuti 20 (venti).

F.TO IN ORIGINALE DA:

STEFANO CUSINATO

DOTT. ERRICO ALFANI NOTAIO

Allegato **"A"** al Rep. 139.201/34.909

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

"ASSOCIAZIONE PRONEFROPATICI FIORENZO ALLIATA A.P.S./e.t.s."

Adeguato al dettato della L. 460/97 , Legge 383/2000 per quanto applicabili, legge 117/2017 e relativi decreti attuativi

Premessa

L'Associazione « **ASSOCIAZIONE PRONEFROPATICI FIORENZO ALLIATA** Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore » è :

un Ente non commerciale, senza fini di lucro, in ottemperanza con i disposti normativi di cui al D.Lgs. 460/97, della legge 383/2000 per quanto efficaci ed applicabili ed ai sensi del D.Lgs n° 117 del 03.07.2017 per quanto efficace ed applicabile e nello specifico agli artt. 35,36 e 85 loro successive integrazioni modificazioni e relativi decreti attuativi , delle leggi e regolamenti regionali che ne danno o ne daranno attuazione e nel rispetto delle ulteriori norme vigenti in materia;

una organizzazione democratica di persone , apartitica e non confessionale che sorge grazie ad una generosa donazione a favore del Centro Dialisi di Borgomanero da parte del geometra Fiorenzo Alliata, paziente dializzato e trapiantato seguito dal medesimo Centro per oltre 20 anni, per volontà di medici, infermieri, cittadini, liberi professionisti, pazienti dializzati e trapiantati, seguiti dalla Struttura Complessa di Ne-

frologia della ASL NO, P.O. di Borgomanero, i quali condividendo i principi di una corretta etica del rapporto sociale ed assistenziale, integrano in comune le proprie personalità e professionalità, promuovendo le attività in campo nefrologico ed assistenziale. L'Associazione in questi anni si è impegnata in campo socio-assistenziale nel sostegno ai pazienti nefropatici seguiti dalla Nefrologia di Borgomanero, ad evadere le richieste di bisogni primari e di inserimento nel mondo lavorativo dei pazienti dializzati e/o trapiantati, nel sostegno dei programmi della Nefrologia di Borgomanero nello studio e nella ricerca in campo nefrologico e nei programmi di prevenzione delle malattie renali e nella promozione alla donazione d'organo;

un Ente che opera nell'ambito della Regione Piemonte ed è impegnato nel campo della promozione sociale e/o assistenziale, e nella sensibilizzazione alla cultura assistenziale e di donazione delle persone che condividono filosofie volte alla costituzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la promozione della persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi ed una gestione olistica del paziente nefropatico;

un Ente che opera mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione

gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel registro unico nazionale del Terzo Settore

Capitolo I – Definizione e Finalità e Attività dell'Ente

Articolo 1 – Denominazione , sede e durata

a – E' costituita un'Associazione/Ente del Terzo Settore – di promozione sociale denominata **"ASSOCIAZIONE PRONEFROPATICI FIORENZO ALLIATA**, Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore" e più brevemente **"PRONEFROPATICI –** A.P.S./e.t.s." qui di seguito anche definita come "Associazione" che opera nell'ambito della Regione Piemonte. Poiché la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore, discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, l'acronimo ETS, anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sino al perfezionamento della procedura di iscrizione al competente RUNTS.

b – L'associazione è un Ente che opera prevalentemente nell'ambito territoriale della regione Piemonte.

c – L'Associazione ha sede in Borgomanero (NO).

d – Nell'ambito del Comune la sede potrà essere trasferita senza la delibera straordinaria che diversamente dovrà essere adottata nel caso di trasferimento della sede al di fuori del Comune sopra indicato.

e – Esclusivamente ai fini dell'identificazione temporanea per l'iscrizione nei pubblici Uffici si identifica l'indirizzo di Borgomanero (NO) – Via San Giovanni, n. 7

f – L'Associazione avrà sede operativa in Borgomanero (NO) – V.le Zoppis, n° 10

g – La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 29 del presente statuto

Articolo 2. Finalità , Oggetto delle attività esercitate

a) Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 ed il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni o integrazioni e relativi decreti attuativi , delle leggi e regolamenti regionali che ne danno o ne daranno attuazione e nel rispetto delle ulteriori norme vigenti in materia, L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'Associazione, come previsto dall'art 4 del D.lgs. 117/2017, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma inizia-

tiva dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui al presente articolo dello statuto, in forma di produzione o scambio di beni e servizi.

b) Oggetto dell'attività esercitata

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dal corrente articolo del presente statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi

I.) Attività di Interesse Generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 lettere g), h) j), p), u) del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

a) beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro,

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art 5 del DLgs 117/2017 *(art. 5 lettera u) del decreto legislativo 117/2017*);

b) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; *(art. 5 lettera p) del decreto legislativo 117/2017*);

c) comunicazione a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223; (*art. 5 lettera j) del decreto legislativo 117/2017*);

d) formazione universitaria e post-universitaria (*art. 5 lettera g) del decreto legislativo 117/2017*);

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (*art. 5 lettera h) del decreto legislativo 117/2017*).

Per le attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra descritte l'Associazione procederà a:

1 - Attivare uno strumento capace di raccogliere le esigenze e le richieste dei pazienti affetti da malattie renali seguiti dalla Struttura Complessa di Nefrologia di Borgomanero, collaborando alla gestione dei trasporti pei i pazienti dializzati e alla realizzazione di soggiorni per "Dialisi Vacanze" sempre a favore di pazienti dializzati presso il medesimo Centro.

2 - Creare un gruppo di lavoro costituito da soci volontari

dell'Associazione per la gestione del progetto **"il percorso della borsa alimentare"** a favore di tutti i pazienti nefropatici seguiti dalla Struttura Complessa di Nefrologia di Borgomanero che si trovano momentaneamente in difficoltà.

3 – Avviare percorsi volti alla realizzazione di posti lavoro sempre per pazienti dializzati e trapiantati, o loro famigliari, seguiti dalla Nefrologia di Borgomanero, al fine di sostenere situazioni di temporaneo disagio economico e di fornire la possibilità di reinserimento del mondo del lavoro.

4 – Elaborare, promuovere e organizzare progetti d'intervento in ambito scolastico rivolti ai giovani studenti, ad insegnanti ed educatori per l'accrescimento professionale attraverso informative sui servizi potenzialmente offribili e la creazione di percorsi di informazione sanitaria sulle malattie renali al fine di promuovere e migliorare le conoscenze sull'adozione dei corretti stili di vita, sia in campo alimentare sia nelle attività sportive.

5 – Informare e sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione delle malattie renali e cardiovascolari, offrendo informazioni rivolte anche alla promozione e miglioramento delle conoscenze sull'adozione dei corretti stili di vita, sia in campo alimentare sia nelle attività sportive.

6 – Elaborare progetti rivolti agli studenti ed alla popolazione dedicati alla donazione d'organo finalizzata al trapianto, con particolare sensibilizzazione alla cultura del dono.

7 - Istituire corsi formativi in campo nefrologico rivolti al personale medico ed infermieristico operante presso la struttura complessa di Nefrologia di Borgomanero, attraverso il sostegno e la collaborazione di professionisti e specialisti del settore.

8 - Accogliere presso la propria struttura studenti che faranno richiesta per l'attuazione di progetti di cui nuova alternanza scuola-lavoro è disciplinata dai commi 33 ai commi 43 della legge 107/2015 (Alternanza scuola-lavoro) applicando così il disposto di cui agli artt. 55 e 56 della legge 117/2017 e al fine di realizzare una modalità didattica innovativa, che attraverso l'esperienza pratica che aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi in linea con il principio della scuola aperta.

9 - Promuovere e gestire attività ricreative ed educative per il tempo libero rivolte ai soggetti di cui sopra;

In particolare l'Associazione potrà:

I - realizzare e proporre sul territorio della Regione Piemonte corsi, anche a pagamento, allestiti anche direttamente dai soci, con lo scopo di diffondere le esperienze acquisite e sostenere economicamente tutte le iniziative formative e culturali dell'Associazione.

II - realizzare spettacoli, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari volti alla promozione delle conoscenze in campo nefrologico, ai percorsi socio assistenziali ed alla cultura della donazione d'organo;

III - sostenere iniziative educative, promuovendo ed organizzando seminari, corsi e progetti per gli studenti e la popolazione.

IV - sostenere e finanziare attività culturali-formative-educative in collaborazione con soggetti privati, Enti pubblici e privati, Fondazioni ed altre Associazioni.

V - collaborare con Aziende Sanitarie ed istituti universitari per la realizzazione di progetti formativi, informativi percorsi di ricerca scientifica, promuovendone anche un sostegno economico.

VI - Attivare collaborazioni con gli Istituti scolastici e le ASL, attraverso sinergie e convenzioni, creando percorsi e progetti rivolti alla prevenzione sanitaria, avvalendosi della collaborazione di professionisti del settore. Sostenere economicamente l'acquisizione del materiale didattico ed informativo e tutto quanto necessario alla realizzazione dei progetti.

VII - Attivare collaborazioni con ASL ed Enti Locali, Croce Rosse ed Associazioni del Terzo Settore per la realizzazione della Giornata Mondiale del Rene, attraverso anche il supporto dei soci dell'Associazione e del personale Medico ed Infermieristico della Struttura Complessa di Nefrologia della ASL NO.

VIII - Promuovere collaborazioni con AIDO nazionale e locale, ANED, Centro Trapianti Regionale, Istituti scolastici, Enti Pubblici, Enti No Profit, per la realizzazioni di incontri formativi ed informativi.

Le attività di cui sopra attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente Nazionale cui l'associazione potrà affiliarsi e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 85 comma 1 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, in quanto affiliata ad un Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, potrà anche effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici e alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017.

L’associazione nel perseguimento del suo oggetto può inoltre:

- richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati.

- svolgere ogni altra attività connessa all’oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere e/o vendere libri, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute che per la loro natura o contenuto siano in qualmodo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale.

- Potrà inoltre compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell’oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo in quanto integrative delle stesso.

II.) Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale di Interesse Generale

Per raggiungere le finalità di cui alla parte a) del presente articolo l’Associazione, potrà esercitare attività diverse, in via secondaria e/o strumentale rispetto all'attività di interesse generale di cui all'art 2 lettera b) parte I) del presente statuto tenute altresì presenti le limitazioni imposte dall'art 6 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni e/o decreti attuativi. La loro individuazione potrà essere operata su pro-

posta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio come previsto dall'art. 13 comma 6 del D.Lgs 117/2017

L'Associazione quindi potrà:

I – Attivare un segretariato sociale mediante personale dedicato, anche attraverso attuazione di contratti di lavoro.

II – Istituire e gestire corsi di formazione teorici e pratici, rivolti a tecnici ed operatori in campo Nefrologico, fornendo professionisti e garantendo un sostegno economico necessario alla realizzazione dei progetti medesimi.

III – Instaurare collaborazioni e/o convenzioni con Istituti scolastici, fornendo tutor e materiale da parte dell'Associazione, per la realizzazione di corsi formativi rivolti a studenti.

IV – Realizzare serate mediatiche, convegni, dibattiti, concerti musicali, serate enogastronomiche, anche in collaborazione con altri Enti e/o Associazioni, promuovere la realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi, materiale vario di interesse culturale, per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali in ambito regionale, nazionale ed estero.

Altre attività secondarie e strumentali, previste dall'art 6

del D.Lgs. 117/2017 e sue succ. mod e/o integrazioni , dovranno essere preventivamente ed espressamente deliberate dal Consiglio Direttivo ed approvate in sede di Bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra e delle attività strumentali e secondarie l'Associazione potrà poi

-- collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nell'ambito della Regione Piemonte, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avare collegamenti.

-- esercitare e organizzare attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;

-- esercitare e organizzare attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art.70 del decreto legislativo 117/2017;

-- esercitare e organizzare ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

III.) Attività di raccolta Fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta

fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi, viene meglio descritta e disciplinata nel successivo Capitolo IV all'art. 26 del presente Statuto. Comunque può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico,14 in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Articolo 3 – Gestione delle Attività Organizzate

A – Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associa-

zioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

B – L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio, Comune, Provincia o Regione, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività. L'associazione porrà in essere tutte le iniziative e le attività ritenute confacenti e strumentali al raggiungimento degli scopi suddetti nel rispetto delle leggi vigenti con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 e potrà aderire a Reti Associative anche Nazionali delle quali vengono recepiti lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dai relativi Organi, nel rispetto delle clausole ivi contenute e delle disposizioni vigenti in materia

Capitolo II – I Soci dell'Ente

Articolo 4 – Soci

A – Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, uomini e donne, che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno (se eventualmente istituito), che condividano gli scopi dell'Associazione, che ne usu-

fruiscano delle attività e che si impegnino a dedicare , quali volontari, una parte del loro tempo per il raggiungimento delle finalità stesse. Il loro numero è illimitato e l'Associazione non potrà mai annoverare un numero di Soci inferiori a 7 (sette).

B - Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione anche altri Enti Associativi del Terzo Settore di Promozione Sociale purchè il loro numero non sia superiore al 5% (cinque per cento) delle persone fisiche associate. E' Ammessa anche l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al 30% (trenta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

C - L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo o altro Organo Sociale da questi espressamente delegato.

D - L'istanza di ammissione all'Associazione deve essere presenta con domanda scritta del richiedente ovvero:

-- nel caso di minore, di un genitore o da chi ne esercita la patria potestà;

-- nel Caso di Ente Associativo da parte del Presidente/Legale Rappresentante pro tempore debitamente autorizzato con specifica delibera di Consiglio o Assembleare.

Nella domanda il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge vigenti

(L. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

E – L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. La deliberazione favorevole è comunicata all'interessato secondo le modalità ritenute opportune da parte del Consiglio Direttivo ed annotata nel libro degli associati.

F – In caso di provvedimento di diniego lo stesso va motivato entro 60 giorni e deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione.

G – Contro ogni provvedimento di rigetto della domanda di adesione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, nel quale chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo, eletto dalla medesima, che dovrà deliberare sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua loro prossima successiva convocazione.

H – Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

I – All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata

dal Comitato Direttivo e comunicata in sede di bilancio dell'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati.

J – I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i soli soci aderenti all'Associazione da almeno tre mesi, maggiorenni e che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

K – L'appartenenza è a tempo indeterminato ma deve essere riconfermata all'inizio di ogni anno sociale mediante i versamento della quota di adesione al sodalizio. La mancata conferma annuale potrà essere causa di decadenza dalla qualifica di socio il tutto come meglio previsto al successivo art 6.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo e la quota associativa è intrasmissibile sia per atto tra vivi , a qualsiasi titolo, sia a causa di morte .

L – Sono identificate due tipologie principali di soci:

Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero di soci ordinari è illimitato.

Nel caso in cui partecipino alle attività dell'Associazione persone che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, la richiesta di adesione al sodalizio associativo è presentata da uno dei genitori esercenti la patria potestà che sottoscriverà la domanda di adesione e potrà partecipare alle assemblee in rappresentanza del minore.

Con riferimento a quanto sopra si specifica in dettaglio la possibilità che i Soci possano prestare gratuitamente la propria opera ed in tal caso si qualificano come Soci Volontari

Soci volontari: il socio volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione nel perseguire le finalità di cui al precedente art 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo

117/2017 e successive modificazioni.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Nei limiti e nelle more delle disposizioni di legge specifiche del volontariato e della promozione sociale , ancora vigenti alla data di sottoscrizione del presente statuto, ed in considerazione delle disposizioni del D.Lgs 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che eserciti gratuitamente una carica sociale o che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L'Associazione, avvalendosi di volontari nello svolgimento, in modo non occasionale, delle attività di cui all'articolo 2, di essi dovrà tenere un apposito registro ed è altresì obbligata ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volonta-

riato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o dagli specifici regolamenti o disposizioni attuative.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto dall'art 17 comma 5 D.Lgs 117/2017, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

M – I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci ovvero nei maggiori tempi definiti dal Consiglio Direttivo. L'ammontare della quota annuale e/o del contributo integrativo sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunicati all'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio.

N – La perdita della qualifica di socio avviene in seguito a recesso/dimissioni, esclusione/radiazione, decesso, scioglimento dell'Associazione , ovvero o per morosità protratta per oltre 3 mesi dalla data di rinnovo annuale del sodalizio ovvero come meglio previsto al successivo art 6.

Articolo 5 – Diritti dei soci

a – Come già espresso e precisato al precedente punto 4 lett

j) tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi verso l'Associazione e:

-- *al momento dell'ammissione* : godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché al diritto all'elettorato passivo;

-- *dopo almeno tre mesi dall'iscrizione*: godono del diritto dell'elettorato attivo.

b - Per i Soci minorenni tali diritti verranno automaticamente acquisiti alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età e purchè iscritti da almeno 3 mesi.

c - Per salvaguardare i diritti dei Soci minorenni stessi nelle Assemblee la loro presenza ed il diritto di voto saranno esercitati dei Soggetti che hanno presentato l'istanza di cui al precedente art 4 lett d)

d - La Associazione è quindi espressamente caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative , dalle prestazioni volontarie fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto. Potrà in ogni caso anche erogare compensi per attività di lavoro in base alle indicazioni prese dal Consiglio di Amministrazione purché detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

e - Al socio maggiorenne è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno della Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 13.

f - La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento ove istituito.

g - I soci possono aderire a più sezioni, se istituite, a seconda dell'attività che vogliono svolgere

h - I soci sono tenuti a versare l'eventuale contributo integrativo associativo annuo stabilito dal consiglio direttivo, che può essere differenziato per ciascuna sezione di appartenenza quando istituita. Il contributo integrativo non ha alcun effetto sulla qualifica di Socio e sui diritti di elettorato passivo o attivo dello stesso .

Articolo 6 - Decadenza dei soci

a) - I soci cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi:

-- recesso/dimissione volontaria manifestata dal Socio con atto formale ed ha effetto dalla data di iscrizione a libro Soci;

-- morosità della quota associativa o del contributo integrativo:

* protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto

* ovvero oltre tre mesi dalla scadenza dell'esercizio sociale precedente;

-- radiazione/esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta

dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

* scioglimento della Associazione ai sensi dell'art. 29 del presente statuto.

* decesso del socio stesso.

b) - Il provvedimento di radiazione/esclusione di cui alla precedente comma assunto dal consiglio direttivo deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni.

Il provvedimento di espulsione assunto dal consiglio direttivo e ratificato in via definitiva dall'assemblea ordinaria nella prima riunione utile.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea ed ha effetto dalla data di iscrizione a libro Soci.

c) - L'associato radiato/escluso con la ratifica di delibera assembleare non può essere più ammesso.

d) - L'esclusione per morosità viene accertata con verbale del Consiglio Direttivo e riportata sul Libro dei Soci senza ulte-

riori comunicazioni al Socio inadempiente.

e) – I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Capitolo III – Organizzazione Amministrativa dell'Ente

Articolo 7 – Organi

a) Sono organi sociali dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Collegio Revisori dei Conti e/o Revisore Unico;

Comitato Scientifico e Collegio dei Probiviri

b) Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Articolo 8 – Funzionamento dell'assemblea

a) L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

b) La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria dei Soci potrà essere altresì convocata su richiesta, presentata al Consiglio Direttivo, sottoscritta da almeno il 10%

dei Soci aventi il diritto di voto, in regola con il versamento della quota annuale di adesione al sodalizio. Nella richiesta dovranno essere esplicitati gli argomenti da proporre all'Ordine del Giorno. Il Consiglio Direttivo dovrà dar corso alla richiesta, così formalizzata entro e non oltre i 45 dal ricevimento della stessa.

c) La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Permangono gli obblighi e le formalità in capo al Consiglio Direttivo come sopra identificate.

d) L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

e) Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

f) L'assemblea nomina un segretario in apertura della riunione. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con eventuale funzione di scrutatore, i candidati alle medesime cariche.

g) L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

h) Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce

le modalità e l'ordine delle votazioni.

i) Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai tre scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. I verbali delle delibere Assembleari , così come il Bilancio d'esercizio annuale, comunque dovranno essere affissi alla bacheca sociale o sul sito internet dell'Associazione per almeno 60 giorni dalla data della riunione affinchè vi sia la massima informativa per i Soci e per i Terzi eventualmente interessati.

j) Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma, del Codice Civile e normalmente sono deliberate per alzata di mano ma possono essere, a richiesta dell'assemblea, effettuate per chiamata individuale o a scrutinio segreto. In tale ultima ipotesi l'Assemblea provvederà a nominare, tra i presenti, tre scrutatori che tra loro eleggeranno un Presidente. Il verbale dello scrutinio sarà riportato dal Presidente della riunione nel verbale della stessa.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

a) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione i soli soci, maggiorenni, in regola con il versamento della quota annua o dei contributi integra-

tivi deliberati e richiesti dal Consiglio Direttivo (di cui al precedente art 4 lett. i, art 4 lett. m, art 5 lett. h) e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Gli Enti associati potranno partecipare tramite il Legale Rappresentante o tramite altra persona debitamente delegata. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

I minorenni saranno rappresentati nelle Assemblee, per le quali il Consiglio Direttivo ha deliberato e disciplinato quanto previsto al precedente art. 5 lett. c, esclusivamente per tramite del Soggetto che ha presentato l'istanza di adesione di cui al precedente art 4 lett d).

b) Viene espressamente vietata una ripartizione dei voti in base al gettito contributivo e, quindi, si ribadisce il principio del voto singolo richiamato dall' art 24 comma 2 del D.Lgs 117/2017, dal TUIR art 148 c. 8 lett. e) riprendendo il criterio indicato all'articolo 2532 c. 2 del Codice Civile.

c) Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, altri associati. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'Associazione registra un numero di associati inferiore a mille cinquecento e di cinque associati se registra un numero di associati pari o superiore a mille cinquecento.

d) Agli associati che siano Enti del Terzo settore è attribuito un voto ogni 30 dei loro associati o aderenti ma comunque sino ad un massimo di cinque.

e) Si applicano l'art 2372 comma 4 e 5 e l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibili .

f) Nelle deliberazioni che sono riferite direttamente o indirettamente o che contengono nell'ordine del giorno argomenti che riguardano:

* l'approvazione del bilancio,

* l'approvazione del regolamento interno

* la nomina o la revoca e le responsabilità di uno o più amministratori;

i consiglieri non hanno diritto di voto.

Articolo 10 - Competenze Inderogabili dell'Assemblea

a) Sono inderogabilmente competenza dell'assemblea:

I) la nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

II) la nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

III) l'istituzione , quando ritenuto opportuno, del Comitato Tecnico/Scientifico e del Collegio dei Probiviri;

IV) l'approvazione del regolamento interno su proposta del Consiglio Direttivo come indicato al successivo art 17 lett d);

V) l'approvazione del bilancio;

VI) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

VII) la delibera sull'esclusione degli associati, se dalla me-

desima non è stato eletto e costituito altro organo anche con tali funzioni;

VIII) la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

IX) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

X) la delibera dello scioglimento, della trasformazione, della fusione o della scissione dell'Associazione;

XI) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 11 - Modalità specifiche per l'Assemblea Ordinaria

a) La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno sette giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede della Associazione ovvero con qualsiasi altro strumento idoneo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, comunque idoneo a fornire la prova dell'avvenuta ricezione dello stesso (a titolo esemplificato ma non esaustivo: e-mail, lettera raccomandata, pubblicazione si quotidiani locali etc.);

b) Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

c) L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bi-

lancio preventivo.

d) Qualora particolari condizioni lo richiedano, la convocazione dell'assemblea, di cui alla precedente lett. c) del presente articolo, può avvenire entro ulteriori 60 giorni previa specifica delibera motivata assunta da parte del Consiglio Direttivo. La motivazione dovrà essere comunicata all'Assemblea dei Soci.

e) Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi della Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 10.

f) Ad esclusiva discrezione del Consiglio Direttivo, per particolari argomenti posti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria la cui trattazione riveste evidente rilevanza per la vita associativa sarà ammessa, ai fini della determinazione delle presenze per i "quorum deliberativi" di cui al successivo art 12, anche la consultazione a mezzo di posta elettronica ordinaria (e-mail). Il Socio che non potrà essere presente personalmente alle assemblee convocate dall'Associazione, potrà esprimere il proprio voto anche manifestando la propria volontà con indicazioni scritte che dovranno essere trasmesse

dal Socio stesso a mezzo di e-mail presso la casella di posta specificatamente identificata, entro le 24 ore antecedenti la data fissata per la riunione.

g) Ai sensi dell'art 21 c. 2 del Codice Civile nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio, come in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 12 – Modalità specifiche per l'Assemblea Straordinaria

a) L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della Associazione ovvero con qualsiasi altro strumento idoneo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno e che comunque fornisca la prova dell'avvenuta ricezione (a titolo esemplificato ma non esaustivo: e-mail, lettera raccomandata, pubblicazione si quotidiani locali etc.). In seconda convocazione la riunione non potrà essere convocata prima delle 24 ore successive alla prima convocazione.

b) Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

c) L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, nomina degli Organi di Controllo quando non specificatamente richiesti

dalla legge ma per esplicita volontà dell'Assemblea dei Soci, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, , scioglimento della Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 -Validità delle delibere assembleari

a) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

b) L'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, che non potrà essere convocata prima delle 24 ore successive alla prima convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in regola con il versamento della quota associativa.

c) Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, l'Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione

** per deliberare la modifica dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto dell'Associazione occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, in regola con il versamento della quota associativa, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

** per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto di almeno 3/4 degli associati aventi diritto.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la conduzione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed è composto da un numero di da 3 a 7 (sette) componenti denominati Consiglieri/Amministratori. Il loro numero è determinato dall'Assemblea dei Soci e sono nominati dall'Assemblea stessa.

b) La maggioranza degli Amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra le persone indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

c) Se non vi dovesse aver provveduto l'Assemblea dei Soci in sede di elezione dell'Organo Amministrativo, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario -Tesoriere.

Sono previste le seguenti cariche:

** il Presidente che rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni;

** il Vice Presidente che interviene in rappresentanza dell'Ente ed in sostituzione del Presidente solo nel caso di prolungato materiale impedimento di questi;

** il Segretario, a cui competono le attribuzioni che vengono assegnate all'inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, ecc.) e riguardano la parte burocratica dell'Associazione;

** il Tesoriere, che cura la situazione finanziaria dell'Associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Con-

siglio Direttivo e dalla Assemblea dei soci.

Le cariche di Vice-presidente, Segretario e/o Tesoriere possono essere cumulate anche sin capo ad un solo soggetto; ciò in base alle esigenze dell'Associazione ed alle disponibili dei singoli incaricati.

d) Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

e) Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte di altri Enti del Terzo Settore nazionali o locali a radiazioni o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

f) Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

g) Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non

sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche e, una volta istituito, nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

h) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

i) Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo.

j) Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-*ter* del Codice civile.

k) Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-*bis*, 2394, 2394-*bis*, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Articolo 15 – Dimissioni

a) Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso

dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro:

* del primo dell'elenco delle Persone Fisiche, votate dall'Assemblea dei Soci in sede di nomina del Consiglio Direttivo, ma non eletto;

* nel caso in cui non vi siano stati altri soggetti votati dall'Assemblea dei Soci in sede di nomina del Consiglio Direttivo, per cooptazione del candidato supplente individuato dai Consiglieri superstiti con ratifica o modifica dell'incarico alla prima assemblea dei Soci utile.

b) Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

c) Nel caso di dimissioni o impedimento non temporaneo del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

d) Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà esse-

re convocata, dal Consiglio dimissionario, immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto/dimissionario.

Articolo 16 -Convocazione del Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

b) Alle riunioni dovranno essere convocati i coordinatori delle varie sezioni autonome, se istituite, ogni qualvolta all'ordine del giorno vi siano argomenti che riguardano l'attività da queste gestite.

Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci come da precedente art 4 lett c) e deliberare sull'esclusione dei Soci morosi come da precedente art 6 lett d);

b) stabilire l'ammontare della quota annuale e/o del contributo integrativo e comunicarli all'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio come da precedenti art 4 lett m) e art 5 lett h);

c) perseguire le finalità previste dallo statuto, curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assem-

blea dei soci e di quelle approvate;

d) compilare l'eventuale regolamento interno e redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, quando richiesto da specifiche normative o dall'Assemblea dei Soci con delibera, da sottoporre all'Assemblea stessa per la sua approvazione;

e) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea completo della nota illustrativa di missione ed opportunamente integrata della documentazione relativa ai criteri ed alla rilevanza del carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 2 lettera b) parte II) del presente statuto;

f) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei precedenti artt. 11, 12 e 13;

g) adottare i provvedimenti di radiazione come da precedente art 6, verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

h) designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio e/o Enti o Organismi di coordinamento degli Enti del Terzo Settore sia nell'ambito locale, regionale o nazionale;

i) designare i componenti del Comitato Tecnico/Scientifico quando questo è stato istituito con delibera dell'Assemblea dei Soci.

j) Esso ha inoltre i seguenti ruoli:

* provvede a tutto quanto necessario per il perfezionamenti dell'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni competente territorialmente ovvero, fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, provvede all'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore

* provvede alle comunicazioni obbligatorie al Registro Unico comprese tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente;

* provvede alla formalizzazione delle comunicazioni obbligatorie imposte per legge presso la Pubblica Amministrazione, Pubblici Uffici ovvero Pubblici Registri

* mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;

* elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;

* attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;

* assegna gli incarichi di lavoro;

* approva i programmi di Attività;

* propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 lett b) punto II) del presente Statuto;

* approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti

alla attività sociale.

Articolo 18 - Il Presidente

a) Il Presidente dirige la Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

b) Al Presidente spetta:

* la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;

* la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci;

* la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuti dei Libri sociali dell'Associazione;

* la nomina del Presidente del Comitato Tecnico/Scientifico ove istituito.

Articolo 19 - Il Vice-Presidente

a) Il Vice-Presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il Segretario - Tesoriere

a) Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura gli adempimenti di

carattere formale.

b) Il Tesoriere cura l'amministrazione della Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

c) Il segretario ed il Tesoriere potranno avvalersi di collaboratori scelti, previa autorizzazione del Presidente, anche tra persone esterne dell'Associazione.

Articolo 21 – Collegio dei Revisori e/o Revisore Unico

a) Quando espressamente previsto dalla vigente normativa e secondo i criteri determinati dalla medesima l'Assemblea Generale Ordinaria elegge, con maggioranza ordinaria, alternativamente, anche tra i non soci:

* in caso di forma Collegiale , numero tre Revisori effettivi e due supplenti. In questo caso i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile ed i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e tale loro attività è a titolo oneroso solo nel caso in cui sia resa nell'ambito di specifica professionalità. Il loro compenso è determinato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci;

* in alternativa e in caso di Organo monocratico, un Revisore Unico dotato di specifica professionalità e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397. Lo

stesso dura in carica quattro e tale attività è a titolo oneroso solo nel caso in cui sia resa nell'ambito di specifica professionalità. Il compenso è determinato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

b) Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

c) I Revisori e/o il Revisore Unico esercitano il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, sulla corretta applicazione delle disposizioni di legge e delle disposizioni statutarie, e ne riferiscono con apposita relazione all'Assemblea annuale nell'ambito della relazione di accompagnamento al Bilancio.

d) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

e) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposi-

zioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Dlgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

f) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

g) Ove ricorreranno le condizioni previste all'art 31 del D.Lgs. 117/2017 in materia di Revisione Legale dei Conti, in tal caso l'Assemblea dei Soci sarà chiamata a nominare un revisore legale dei conti con le modalità previste per l'Assemblea Ordinaria

h) Nel caso in cui, per volontà dell'Assemblea dei Soci, pur non ricorrendone gli obblighi per legge, sia nominato un Organo di controllo (sempre con i criteri di cui alla precedente lettera "a") ovvero , nel caso di nomina di un Revisore Legale dei conti ovvero sia affidato anche l'incarico della revisione legale dei conti all'Organo di Controllo, per tali nomine saranno necessarie le maggioranze qualificate previste dall'art. 21, comma 2 c.c.,

i) Le cariche di cui al presente articolo hanno durata pari a quattro anni.

Articolo 22 -Il Comitato Tecnico/Scientifico e Il Collegio dei Probiviri

Quando espressamente richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea validamente costituita, tale organo elegge:

Il Comitato Tecnico/Scientifico

il Collegio dei Probiviri.

Il Comitato Tecnico/Scientifico

a) Il Comitato Tecnico/Scientifico, è composto da esperti (anche stranieri) individuati dal Consiglio Direttivo con conoscenze e competenze nella materia di cui all'oggetto sociale.

b) Il Comitato Tecnico/Scientifico, è organo consultivo dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo su tutti gli aspetti documentali, storici, scientifici e culturali connessi con l'Associazione. Il Comitato Scientifico, ogni anno, propone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione di un piano annuale di attività relativamente ai contenuti degli studi e ricerche svolte dall'Associazione, al reperimento, censimento di documentazione, all'attivazione di rapporti con altri soggetti che operano nello stesso settore in cui è attiva l'Associazione e/o centri studi italiani ed internazionali, alla collaborazione tra Università e studiosi italiani ed internazionali sulla materia, all'organizzazione di convegni e mostre temporanee, e a quant'altro ritenga utile per la promozione e/o l'organizzazione e/o la realizzazione e/o la gestione dell'Associazione.

Alla identificazione dei criteri e ed alla quantificazione di particolari risorse in merito alla definizione del finanziamento di progetti tecnico/scientifici ovvero all'attribuzione di borse di studio o similari nonchè all'attivazione di particolari procedure per sostenere iniziative che abbiano rilevanti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale).

c) Alle sedute del Comitato Tecnico/Scientifico partecipa il Presidente dell'Associazione o un suo delegato.

d) Il Comitato Tecnico/Scientifico è presieduto da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Comitato Tecnico/Scientifico stesso e dura in carica tre anni. Sono compiti del Presidente: convocare il Comitato Tecnico/Scientifico fissando l'ordine del giorno delle riunioni, riferire al Consiglio Direttivo le proposte del Comitato in merito al programma di attività, coordinare l'attività di ricerca programmata, tenendo conto delle modalità di interrelazione fra Consiglio Direttivo e Comitato indicate dal Consiglio.

Il Collegio dei Probiviri

e) I requisiti, le modalità di candidatura e di nomina dei Probiviri, il numero di componenti del Collegio ed i relativi ruoli, la durata dell'incarico, eventuali limitazioni al numero di mandati dei componenti del Collegio, i casi e le procedure per la loro decadenza, nonché ogni altra norma relativa al funzionamento, ai compiti ed ai poteri del Collegio stesso

è disciplinato dal regolamento interno che dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea come da precedente art 17 lett d)

f) Le cariche di cui al presente articolo hanno durata pari a quattro anni.

Capitolo IV – Bilancio, Patrimonio e Risorse dell'Ente

Articolo – 23 – Il rendiconto o Bilancio ed i Libri Sociali

a) Come indicato al precedente art. 17, spetta al Consiglio Direttivo redigere , per ogni esercizio sociale, il bilancio della Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare e che è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro.

b) Il bilancio di esercizio è comunque formato dallo Stato Patrimoniale (o Situazione Finanziaria), dal rendiconto gestionale, con l'indicazione delle entrate, dei proventi, delle uscite e dei costi dell'ente, e dalla relazione di missione, con eventuale nota integrativa, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie completo, nel caso di attivazione del precedente art 21 , della relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico e deve informare gli Associati ed i Terzi circa la complessiva situazione economico-finanziaria della Associazione.

c) L'organo di amministrazione e, ove nominato, l'organo di

controllo documentano il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 nella nota integrativa o nella relazione al bilancio o nella relazione di missione devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-*bis* o 2435-*ter* del Codice civile.

d) Come indicato al precedente art. 11 lett c) e d) il Bilancio dovrà essere approvato entro 4 mesi dalla conclusione dell'esercizio sociale. Qualora particolari condizioni lo richiedano, l'approvazione può avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

e) Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

f) Il Bilancio d'Esercizio, accompagnato dalla Relazione di Gestione e/o di Missione e , nel caso di attivazione del precedente art 21 , comprensivo della relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione e messi a diposizione dei Soci almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea dei Soci che dovrà deliberarne l'approvazione.

g) Il Bilancio d'Esercizio, completo di tutti gli allegati,

dovrà essere redatto nelle forme espressamente previste per legge e dovrà essere pubblicato annualmente ed aggiornato nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa cui eventualmente aderirà l'Associazione Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

h) Il Bilancio d'Esercizio completo come indicato al precedente, punto f), dovrà essere comunicato entro 30 giorni , o nel diverso termine definito dalla normativa, agli Enti preposti ed al Registro Unico Nazionale del terzo Settore con le modalità e nei termini indicati dalle specifiche normative ove previste.

i) Altresì la contabilità afferente al Bilancio eventualmente sarà messa a diposizione dei Soci che ne richiedessero la visione. In questo caso il Comitato Direttivo darà indicazione perché, entro 7 giorni, tutti i documenti necessari siano depositati presso gli Uffici Amministrativi dell'Associazione o presso professionista di fiducia dell'Ente. I Soci potranno prenderne visione ma non potranno asportare alcun documento

sociale.

j) Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

k) La verifica da parte dei Soci, per il controllo della gestione, potrà essere effettuata anche infrannualmente solamente su esplicita richiesta sottoscritta da almeno il 33% dei Soci aventi il diritto di voto, in regola con il versamento della quota annuale di adesione al sodalizio. Gli stessi richiedenti indicheranno, nella richiesta, tre delegati tra i firmatari, i quali potranno anche avvalersi della collaborazione di un professionista qualificato, che saranno preposti alle attività di controllo con le stesse modalità di cui al punto precedente fatto salvo che il Consiglio avrà a disposizione 30 giorni per mettere a disposizione tutti i documenti necessari presso gli Uffici Amministrativi dell'Associazione o presso professionista di fiducia dell'Ente.

I documenti messi a disposizione saranno consultabili ma non potranno essere asportati dal loro luogo di conservazione

A tale verifica potranno essere altresì presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati , il Presidente del Collegio dei Revisori e/o il Revisore Unico.

l) Oltre le scritture contabili l'Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati o aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo o da Altro Organo Istituzionale da questi espressamente delegato;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura del Segretario con obbligo di verifica della correttezza dell'adempimento da parte del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo direttivo, tenuto a cura del Segretario con obbligo di verifica della correttezza dell'adempimento da parte del Consiglio Direttivo

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, quando questo è stato istituito per volontà dell'assemblea o per specifica disposizione di legge, tenuto a cura dello stesso organo;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

f) il libro dei Soci Volontari dove vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa

tenuto a cura del Consiglio Direttivo o da Altro Organo Istituzionale da questi espressamente delegato.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, terzo secondo le modalità previste al precedente punto i).

Articolo 24 - Anno sociale

a) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il giorno 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 25 - Patrimonio e Fonti Di Finanziamento

a - Il patrimonio è costituito inoltre dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione, da obbligazioni ed altri titoli pubblici e dal fondo di riserva , dalle eccedenze degli anni precedenti o da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

b) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

c) Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto asso-

ciativo.

d) Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

e) L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

f) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente preposto per legge che potrà essere a seconda della vigenza dei disposti normativi

* dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del terzo Settore

* dell'Organismo di controllo (di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662/96) istituito presso la Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

* di altra istituzione preposta per legge,

e comunque fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti di Promozione Sociale e/o del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo che avvengono in assenza o in contrasto con il parere di cui al periodo prece-

dente sono nulli.

g) Le Fonti di Finanziamento sono costituite da:

a) dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, e dai contributi degli associati;

b) dal ricavato delle attività di cui all'art 2 lett b) e 3 del presente statuto;

c) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero della gestione di servizi, progetti, di strutture pubbliche e private;

d) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria nel rispetto dei limiti di legge e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

e) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

f) dai contributi di organismi internazionali, dell'Unione europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;

g) dai titoli di solidarietà;

h) da lasciti, eredità, donazioni e legati, da erogazioni liberali degli associati e di terzi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 26 - Pubbliche raccolte di Fondi e Risorse dell'Associazione

a) I mezzi finanziari possono essere altresì essere costituite dalle raccolte fondi e per tali si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

b) L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e ispirandosi a verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore.

c) L'Associazione in concomitanza delle raccolte pubbliche di fondi deve inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi del precedente art 23 , entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico redatto in conformità alla normativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e traspa-

rente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a) del D.Lgs 117/2017.

d) Per quanto attiene alle Risorse, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari o al limite indicato da specifiche disposizioni di legge.

Capitolo V – Norme particolari, Liquidazione e norme transitorie finali

Articolo 27 – Sezioni territoriali

a) L'assemblea, nella sessione ordinaria e quando ritenuto opportuno, potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

b) Per tali sezioni nominerà un Responsabile , il quale dovrà riferire al Consiglio Direttivo in merito mal proprio operato, ma che non avrà alcun potere di rappresentanza dell'Associazione.

Articolo 28 – Clausola compromissoria

a) Tutte le controversie insorgenti tra la Associazione e i

soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità. Le modalità di costituzione potranno essere identificate con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci ovvero, in mancanza di questo, saranno quelle previste dall' Ente di Promozione di appartenenza.

Articolo 29 - Scioglimento

a) Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci. Potranno essere espressi solo i soli voti personali, con esclusione delle deleghe. La richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della Associazione deve essere presentata da almeno 1/10 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

b) L'assemblea, all'atto di scioglimento della Associazione, delibererà, la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo nei termini previsti dagli artt. 9 e 45 del D.Lgs 117/2017 loro integrazioni o modificazioni e fatta salva diversa disposizione di legge, a favore di altra associazione purchè questa sia qualificata quale Ente del Terzo Settore e che si collochi nel medesimo ambito territoriale ed operativo della presente associazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 30 - Iscrizione a registri esistenti o al registro

Unico del Terzo Settore

a) L'Associazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa specifica considerando la vigenza ed efficacia della stessa, provvede:

- all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce' fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

* se ancora operativo alla data di sottoscrizione del presente statuto, all'iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della Legge regionale Piemonte n° 7/2006, successive modificazioni e suoi regolamenti, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni dalla stessa normativa nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità istituzione che persegue l'associazione.

b) Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del terzo Settore, si iscrive ai registri regionali esistenti.

c) Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente

negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

d) Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Articolo 31 - Norma transitoria e rimando alle disposizioni del Codice Civile

a) Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto previsto

* dalle norme del Codice Civile,

* da disposti normativi di cui al D.Lgs. 460/97, della legge 383/2000 per quanto efficaci ed applicabili,

* dal D.Lgs n° 117 del 03.07.2017 e sue modificazioni ed integrazioni per quanto efficaci ed applicabili e le relative disposizioni di attuazione,

* nonché la normativa specifica di settore.

Per quanto non è riconducibile ai riferimenti di cui sopra, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei parte-

cipanti.

F.TO IN ORIGINALE DA:

STEFANO CUSINATO

DOTT. ERRICO ALFANI NOTAIO

Certifico io sottoscritto Dott. Errico Alfani Notaio in Borgomanero, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, mediante apposizione della mia firma digitale che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale, redatto su supporto cartaceo, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Borgomanero, lì 29 luglio 2020.

FIRMATO DIGITALMENTE DA: Dott. Errico Alfani